



Installazione IED di gestione rifiuti
Località Tufo Colonoco, snc – ISERNIA (IS)

Elaborato tecnico 2 SINTESI NON TECNICA

Procedimento di riesame AIA – Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

STATO DEL DOCUMENTO				
EDIZIONE	REV.	PAGG.	MOTIVO	DATA
1	0	52	EMISSIONE	15/07/2022
1	1	51	REVISIONE ELABORATI A SEGUITO CHIARIMENTI REGIONE MOLISE E MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETA'	21/11/2022
Spazio riservato all'approvazione.				
Redatto	Verificato	Approvato	Il gestore	
C.L. DI CRESCENZO	C.L. DI CRESCENZO A. RATENI	G. SASSI		

Sommario.

1. PREMESSA.	5
1.1 Normativa regionale Molise.	6
3. INFORMAZIONI GENERALI.	7
3.1 Identificazione dell’installazione.	7
3.2 Attività AIA.	7
3.3 Individuazione delle fasi e unità rilevanti.	8
3.4 Sintesi delle attività AIA oggetto di autorizzazione.	10
3.5 Condizioni e vincoli derivanti da altre norme e strumenti di pianificazione.	11
3.5.1 Piano Paesaggistico regionale.	11
3.5.2 Piano regolatore territoriale.	12
3.5.3 Vincolo idrogeologico, forestale e sismico.	14
3.5.4 Aree protette – Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).	14
3.5.5 Vincolo archeologico.	15
3.5.6 Vincolo paesaggistico - ambientale.	15
3.5.7 Tutela delle acque pubbliche.	16
3.5.8 Distanza dalle acque pubbliche.	17
3.5.9 Zonizzazione acustica.	17
3.5.10 Piano di risanamento della qualità dell’aria.	17
3.5.11 Piano di tutela della qualità delle acque regionale.	19
3.5.12 Piano nitrati regionale.	19
3.5.13 Piano di gestione dei rifiuti.	20
3.5.14 Piano regionale gestione rifiuti.	21
3.6 Inquadramento territoriale.	22
3.7 Informazione sui corpi ricettori degli scarichi idrici.	23
4. DATI E NOTIZIE SULL’INSTALLAZIONE ATTUALE.	24
4.1 Consumo di materie prime.	24
4.2 Consumo di risorse idriche.	24
4.3 Produzione di energia.	24
4.4 Consumo di energia.	25
4.5 Combustibile utilizzato.	25
4.6 Fonti di emissione di tipo convogliato.	25

4.7	Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato.	27
4.8	Scarichi idrici di acque reflue.	28
4.9	Rifiuti in ingresso all'installazione.	29
4.9.1	Rifiuti in ingresso all'impianto di discarica – parte storica.	29
4.9.2	Rifiuti in ingresso all'impianto di selezione TMB – parte storica.	29
4.9.3	Rifiuti in ingresso all'impianto di compostaggio – parte storica.	29
4.9.4	Rifiuti in ingresso all'impianto di discarica – capacità produttiva.	30
4.9.5	Rifiuti in ingresso all'impianto di selezione TMB – capacità produttiva.	35
4.9.6	Rifiuti in ingresso all'impianto TMB / compostaggio – capacità produttiva.	37
4.10	Rifiuti prodotti dall'installazione.	39
4.11	Aree di stoccaggio rifiuti dell'installazione.	40
4.12	Aree di deposito temporaneo rifiuti dell'installazione.	40
4.13	Aree di deposito delle materie prime, prodotti intermedi, EoW.	40
4.14	Parco serbatoi.	41
4.15	Rumore.	41
4.16	Odori.	41
5.	DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE.	42
5.1	Modifiche da autorizzare all'installazione.	42
5.1.1	Inserimento nuovo EER nella sezione di selezione TMB.	42
5.1.1	Trattamento biologico del sottovaglio e del CSS e inserimento nuovo EER.	42
5.1.2	Modifica dinamica della griglia del vaglio rotante dell'impianto di selezione.	43
5.1.3	Utilizzo degli pneumatici.	43
6.	APPLICAZIONE DELLE BAT EF EFFETTI AMBIENTALI.	45
6.1	Premessa direttive IPPC e IED.	45
6.2	Applicazione delle BATc WT per le attività 5.3.b).	49
6.3	Adeguamento discarica.	49

Indice delle figure.

<i>Figura 3.5.1 – P.T.A.V.V. regione Molise.</i>	<i>12</i>
<i>Figura 3.6.1 – Stralcio planimetria catastale sovrapposto a immagine satellitare.</i>	<i>23</i>

Indice delle tabelle.

<i>Tabella 3.1.1 – Dati identificativi dell’installazione.</i>	<i>7</i>
<i>Tabella 3.2.1 – Riepilogo delle attività soggette ad AIA.</i>	<i>8</i>
<i>Tabella 3.4.1 – Scheda riassuntiva delle attività IED.</i>	<i>10</i>
<i>Tabella 4.6.1 – Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabella 4.7.1 – Punti di campionamento emissioni diffuse corpo di discarica.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabella 4.9.1 – Rifiuti conferiti nell'impianto di discarica anno 2021.</i>	<i>29</i>
<i>Tabella 4.9.2 – Rifiuti conferiti nell'impianto di selezione TMB anno 2021</i>	<i>29</i>
<i>Tabella 4.9.3 – Rifiuti conferiti nell'impianto di compostaggio anno 2021</i>	<i>29</i>
<i>Tabella 4.9.4 – Elenco EER dei rifiuti conferibili nell'impianto di discarica alla capacità produttiva.</i>	<i>30</i>
<i>Tabella 4.9.5 – ALLEGATO L-QUATER - Elenco dei nuovo rifiuti urbani.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabella 4.9.6 – ALLEGATO L-QUINQUES - Elenco attività che producono rifiuti urbani.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabella 4.9.7 – Elenco EER dei rifiuti conferibili nell'impianto di selezione TMB alla capacità produttiva.</i>	<i>35</i>
<i>Tabella 4.9.8 – Elenco EER dei rifiuti conferibili nell'impianto TMB/compostaggio alla capacità produttiva.</i>	<i>37</i>

1. PREMESSA.

La società a responsabilità limitata RECUPERO ETICO SOSTENIBILE, già SMALITMENTI SUD, di seguito solo RES, è proprietaria e gestore di una installazione IED di gestione di rifiuti speciali e urbani non pericolosi sita nel comune di Isernia (IS), in località Tufo Colonoco, snc.

L'installazione è autorizzata dalla regione Molise, Autorità Competente AIA, giusta Determinazione Dirigenziale nr. 14 del 13/07/2015. Successivamente la stessa AIA è stata aggiornata, a seguito dell'ampliamento dell'impianto di discarica, con giusta determinazione dirigenziale nr. 1697 del 04/05/2018 sempre rilasciata dall'Autorità Competente.

L'installazione è costituita da tre attività soggette alla direttiva IED sulle emissioni industriali e in particolare da:

- discarica per rifiuti non pericolosi;
- impianto di selezione, cernita e riduzione volumetrica;
- impianto TMB o compostaggio.

Con nota prot. Nr. 78417/2022 del 03/05/2022 la regione Molise, Autorità Competente in materia di AIA, ha avviato, d'ufficio, il procedimento di riesame dell'AIA, secondo quanto disposto dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le motivazioni che seguono.

1.1 Normativa regionale Molise.

1. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 581 del 30/05/2007** – Approvazione modulo di domanda da presentare da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale.
2. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE MOLISE n. 541 del 08/08/2012** – Esame delle istanze per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
3. **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE nr. 100 del 01/03/2016** – Approvazione del piano regionale rifiuti.
4. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE MOLISE n. 578 del 09/12/2016** – Piano regionale integrato per la qualità dell'aria del Molise (PRIAMO).
5. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE MOLISE n. 599 del 19/12/2016** – Adozione piano regionale di tutela delle acque e piano nitrati della regione Molise a seguito dell'esito positivo della procedura di VAS e del recepimento delle osservazioni. avvio dell'iter di approvazione.
6. **DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE MOLISE n. 25 del 06/02/2018** – Approvazione del Piano di Tutela delle Acque della regione Molise.
7. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE MOLISE n. 178 del 04/06/2020** – Linee guida regionali per l'individuazione delle modifiche sostanziali disciplinate dagli artt.li 29-*nonies* e 269, comma 8, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dei provvedimenti di aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nonché nuova modulistica da utilizzare per le istanze di rilascio, modifica e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) – approvazione.
8. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE MOLISE n. 154 del 23/05/2022** – Approvazione della “Disciplina per l'individuazione delle modalità di attuazione delle azioni previste dal P.R.I.A.MO. per il comparto attività produttive” in applicazione del P.R.I.A.MO. (Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria in Molise).

3. INFORMAZIONI GENERALI.

3.1 Identificazione dell'installazione.

L'identificazione dell'installazione AIA della RES è riportata nella **Scheda A** allegata all'istanza di riesame dell'AIA. I dati principali sono riportati anche nella tabella che segue.

Tabella 3.1.1 – Dati identificativi dell'installazione.

Descrizione	Valore
Denominazione dell'installazione	RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l.
Indirizzo dell'installazione	Località Tufo Colonoco, snc – ISERNIA (IS)
Sede legale	Via Carlomagno 10/12 – ISERNIA (IS)
Recapiti telefonici	0865290645
E-mail	info@smaltimentisud.it
PEC	res_impianti@pec.it
Gestore dell'installazione	RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l.
Codice Fiscale / Partita IVA	00333320943
Referente AIA	Ing. Andrea Rateni
Rappresentante legale	Dott. Gennaro Sassi

L'installazione di RES è stata autorizzata, dalla regione Molise, con Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 14 del 13/07/2005 e con successivo aggiornamento nr. 1697 del 04/05/2018.

L'installazione è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificata secondo ISO 14001 e registrata EMAS con il nr. IT-000647. Oltre ai Sistemi di Gestione Ambientale la RES è certificata anche per la qualità attraverso l'adozione dello standard ISO 9001 ed ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme allo standard ISO 45001.

3.2 Attività AIA.

Le attività dell'installazione, di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sono identificate nella tabella che segue.

Tabella 3.2.1 – Riepilogo delle attività soggette ad AIA.

Codice AIA	Descrizione	Operazioni di recupero o smaltimento	Codice NACE / NOSE P	
5.4	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	D1 – Deposito suolo nel suolo (ad esempio discarica).	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
		R11 – Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.	109.06	Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)
5.3(b)	5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: <i>1) trattamento biologico;</i> <i>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento,</i>	R3 – riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
		R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche. R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. D8 – Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.	109.04	Altri trattamenti dei rifiuti

3.3 Individuazione delle fasi e unità rilevanti.

Le fasi di funzionamento dell'installazione sono riportate nello schema a blocchi di cui allegato A25 della Scheda A. La prima fase dell'intera installazione, oltre alle procedure di omologa, caratterizzazione, ecc.

previste per il conferimento in discarica e presso gli altri impianti, contempla la pesatura, attraverso la pesa a ponte installata, il controllo documentale e visivo dei rifiuti.

Successivamente i rifiuti che sono stati accettati possono essere destinati alla successiva fase di messa in riserva R13 nelle aree autorizzate o, in alternativa, essere inviati direttamente alla fase di selezione, cernita e separazione delle fasi come di seguito descritto.

Dall'unità di impianto di selezione automatica e cernita si generano tre flussi principali di materie. La frazione organica qualora presenti, in fase di controllo, una elevata percentuale di sostanza organica è inviata, inviata alla successiva unità di compostaggio ovvero al trattamento meccanico biologico. La frazione secca separata che genera, a sua volta, il Combustibile Solido Secondario, carta e cartone, polimeri vari e metalli ferrosi. Quest'ultimo flusso è inviato, successivamente, a impianti terzi di recupero di energia (CSS) o di materia.

I residui di rifiuti non più recuperabili e che hanno già subito le fasi prima elencate sono destinati allo smaltimento definitivo in discarica.

Dall'unità o impianto di discarica sono generati due flussi di materiale in uscita: il biogas di discarica e il percolato di discarica.

Il biogas di discarica è destinato alla produzione di energia elettrica in loco nell'unità di cogenerazione gestita da altro gestore ENERGIA ISERNIA S.r.l. e dotato di autonoma autorizzazione AUA rilasciata dallo SUAP di Isernia.

Il percolato di discarica prodotto è depositato temporaneamente in vasche di accumulo e successivamente caricato su autobotti per essere poi inviato in impianti terzi di trattamento autorizzati finalizzato allo smaltimento.

3.4 Sintesi delle attività AIA oggetto di autorizzazione.

Nella scheda A – sezione A5 sono riportate le attività di AIA soggette a procedimento di riesame e in particolare sono di seguito riassunte.

Tabella 3.4.1 – Scheda riassuntiva delle attività IED.

A.5 - SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/ POTENZIALITÀ)
1	A1	5.4	A1 DISCARICA	Capacità di abbancamento residuo 496.349,162 m3 (al 31/12/2021)
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/ POTENZIALITÀ)
2	A2 - A3	5.3.b)	A2 - A3	91.250 Mg/anno
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi		DATI DIMENSIONALI (CAPACITÀ/ POTENZIALITÀ)
3	A4	A4		4.500 MWh/anno

3.5 Condizioni e vincoli derivanti da altre norme e strumenti di pianificazione.

3.5.1 Piano Paesaggistico regionale.

Il Molise viene suddiviso, nell'uso comune, in Basso, Medio e Alto Molise, indicando le tre macro aree o sub-regioni definite rispettivamente dalla valle interna del Volturno, la zona intermedia orientale collinare fino alla fascia costiera adriatica, e l'ambito montano a Nord Ovest a confine con l'Abruzzo, il Lazio e la Campania. I paesaggi molisani sono più complessi di questa schematizzazione. Gli aspetti naturali derivano da una forte interrelazione tra conformazione geologica e copertura vegetazionale. La natura geologica ha una diretta conseguenza sulla distribuzione della vegetazione naturale e la fertilità dei suoli, quest'ultima condiziona, a sua volta, le coltivazioni agricole.

Procedendo da ovest verso est si succedono le varie fasi tettoniche sedimentarie che hanno interessato tre strutture:

- 1) una serie calcareo-dolomitica (piattaforma carbonatica) che comprende il Massiccio delle Mainarde, i Monti della Meta e del Matese;
- 2) la depressione subappenninica di sedimentazioni del flysch entro cui ricade l'ambito di Campobasso e la parte centrale del Molise compresa tra la valle del Trigno e quella del Fortore;
- 3) lo sprofondamento dell'Avampese pugliese con la formazione della Fossa Bradanica lungo la fascia costiera e successivi riempimenti di depositi argillosabbiosi.

La legge regionale relativa alla pianificazione paesistica, L.R.n. 24 del 1 dicembre 1989, definisce il piano paesistico come un "piano delle condizioni" perché esso si limita ad indicare le condizioni da rispettare se e quando le scelte di trasformazione del territorio saranno fatte, cioè si astiene dal formulare un progetto di trasformazione territoriale (a differenza dei piani urbanistici o del piano di un parco).

Il Piano territoriale paesistico -ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta (P.T.P.A.A.V.). La Regione Molise ha redatto, alla fine degli anni '80, otto piani paesistici relativi ad aree con una zona a morfogenesi unitaria: le diverse aree di pianificazione sono contraddistinte, infatti, dall'essere unità omogenee dal punto di vista della successione vegetale, della stratificazione geologica, dei fenomeni climatici. Per ogni area vi è un carattere dominante il quale influenza, in maniera decisiva, ogni aspetto dell'ambiente.

Figura 3.5.1 – P.T.A.V.V. regione Molise.



L'installazione IED di gestione rifiuti non pericolosi della RES **non è ricompresa nel Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta.**

3.5.2 Piano regolatore territoriale.

Lo strumento di pianificazione locale considerato nel presente Studio Preliminare Ambientale è il Piano Regolatore Territoriale dei Nuclei di sviluppo industriale di Isernia Venafro a cui il comune di Isernia ha aderito.

Il Piano Regolatore Territoriale (PRT) dei nuclei di sviluppo industriale produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555. Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 17 ex verbale n. 4/2002, sono state integrate le norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale consortile.

Fanno parte del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, i territori dei seguenti Comuni: Acquaviva di Isernia; Carpinone; Castelpizzuto; Castel San Vincenzo; Cerro al Volturno; Colli al

Ed. 1 Rev. 1 21/11/2022	ELABORATO TECNICO 2 SINTESI NON TECNICA Procedimento di riesame AIA – Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	
-------------------------------	--	---

Volturno; Fornelli; **Isernia**; Longano; Macchia di Isernia; Miranda; Montaquila; Monteroduni; Pesche; Pettoranello di Molise; Pizzone Pozzilli; Rocchetta al Volturno; Sant'Agapito; Sesto Campano; Venafro.

Il PRT è attuato attraverso dei Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA), che sono predisposti dal Consorzio ed adottati con Deliberazione del Consiglio. Questi programmi pluriennali di attuazione fissano la politica urbanistica dell'area industriale e saranno scelti dal Consorzio in conformità agli strumenti urbanistici vigenti. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nei Piani esecutivi.

	Installazione di gestione rifiuti – Località Tufo Colonoco, snc – ISERNIA (IS)	Pag. 13 a 51
--	--	--------------

3.5.3 Vincolo idrogeologico, forestale e sismico.

Il Vincolo Idrogeologico (disciplinato dagli artt. 1-16 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267) limita l'uso di terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque.

L'analisi del vincolo idrogeologico in ottemperanza dell'art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in materia di difesa del suolo, ha messo in evidenza che tutta l'area di intervento non è inclusa nelle aree interessate dal vincolo. Nello specifico è stata consultata la Carta degli scenari del Rischio del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

Il Vincolo Forestale (disciplinato dagli artt. 17-23 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267) limita l'utilizzazione di quei boschi che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

Le aree a rischio idrogeologico in Molise non sono circoscrivibili a territori limitati, ma sono distribuite su gran parte del territorio regionale. In particolare si sono mostrati molto vulnerabili i territori del basso Molise, per la maggior parte dei comuni, ed alcune aree dell'alto e del centro Molise.

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

La zona sismica per il territorio di Isernia, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Legge Regionale del Molise n. 13 del 20.05.2004 è classificata in zona 1 - con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Accelerazione $a_g \geq 0,25g$ con probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

3.5.4 Aree protette – Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Il territorio regionale del Molise è contraddistinto dalla presenza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a cui si affiancano due Oasi Naturali (di Bosco Casale e di Guardiaregia) e tre Riserve Naturali Statali (di Collemeluccio, di Montedimezzo, e la Riserva Naturale Pesche). In particolare, nel Molise vi sono due ZPS

e 88 SIC per un totale di circa il 22% dell'intera superficie regionale, mentre la media nazionale è nell'ordine del 16%.

L'area di interesse dell'installazione non è, comunque, inclusa nei SIC e nelle ZPS.

3.5.5 Vincolo archeologico.

Nell'Area vasta sono localizzate importanti strutture archeologiche di diversa importanza e di periodi diversi.

In Molise esistono già da tempo due poli di rilevante interesse archeologico: Pietrabbondante (IS) e Altilia, Sepino (CB). A questi esempi vanno ad aggiungersi rinvenimenti archeologici più recenti quasi sempre dipesi dalla realizzazione di opere infrastrutturali piuttosto che da campagne di scavo preventivamente pianificate.

I siti archeologici sui quali sono state condotte campagne di scavi più o meno estese sono 72 a livello regionale; se ne contano 38 (51%) in provincia di Isernia e 34 (49%) in provincia di Campobasso.

Esaminando la pianificazione esistente si evidenzia che non esistono beni classificabili come archeologici nel sito nel quale è presente l'installazione nonché nelle sue immediate vicinanze.

3.5.6 Vincolo paesaggistico - ambientale.

Il vincolo paesaggistico è uno strumento previsto dalla legislazione statale per la tutela delle aree di maggiore pregio paesistico, con la finalità di mitigare l'inserimento nel paesaggio di opere edilizie ed infrastrutture nonché di rendere il più possibile compatibili le attività a forte impatto visivo.

Tale vincolo è stato introdotto dalla legge 1497/39, successivamente integrato dalla legge 431/85 (Legge Galasso) e quindi inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali determinato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

In data 22 gennaio 2004 il D.Lgs. n. 42 "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137*", ha provveduto a sostituire ed abrogare tutta la normativa precedente.

Il territorio comune di Isernia non risulta ricompreso dal P.T.P.A.A.V. MOLISE.

Pur tuttavia risulta comunque soggetto a vincolo paesaggistico - ambientale, Parte III art. 146 del D.Lgs. 42/04, poiché risulta attiva una proposta di *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Isernia”*. La dichiarazione di notevole interesse pubblico è il primo strumento che la normativa vigente istituisce a tutela del paesaggio. Possono presentare il *“notevole interesse pubblico”* previsto dalla legge **le aree** o i complessi di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (art. 136 del D.Lgs. 42/04 e smi).

La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo (**comunali**, provinciali o Soprintendenze); essa è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono.

Tutta l'area dell'intero territorio di Isernia, dunque, risulta essere stato dichiarato di notevole interesse pubblico. **Insiste, quindi, il vincolo paesaggistico di cui alla Parte III art. 146 del D.Lgs. 42/04.**

3.5.7 Tutela delle acque pubbliche.

Per effetto dell'art. 94, comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di salvaguardare le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è prevista una fascia di rispetto di 200 m di raggio rispetto ad un punto di captazione o di derivazione.

Le fonti o sorgenti di acque destinate al consumo umano, censite dalla Regione Molise, che in qualche modo possano essere di qualche interesse rispetto al sito dell'impianto di trattamento sono quelle di Isernia, Miranda e Forlì del Sannio.

Dal rilevamento eseguito si evince che nel raggio di 200 m dal perimetro esterno dell'area di insediamento non vi è presenza di fonti, sorgenti, o quant'altro destinato a consumo umano.

3.5.8 Distanza dalle acque pubbliche.

L'area di intervento si trova in un raggio di oltre 150 m da corsi d'acqua pubblici presenti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Isernia, redatto ai sensi del T. U. n. 253 del 25.7.1904. In particolare, il Fiume Vandra si trova a circa 1.800 m dal confine dell'area di insediamento ed il torrente Rio San Leo che si trova ad una distanza di circa 1.500 m.

3.5.9 Zonizzazione acustica.

In attuazione dell'art. 6 della Legge n. 447/1995 i comuni italiani devono provvedere alla zonizzazione acustica del territorio. La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.

Il comune di Isernia non ha ancora adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio mantenendo la classificazione secondo il D.P.C.M. 1/03/1991. La zona è individuata in quelle del tipo "esclusivamente industriale" e non vi è presenza di abitazioni civili nell'interno dell'area. E' presente una abitazione privata adibita a civile abitazione appena dopo la linea ferroviaria. L'area è **considerata in Classe VI – Aree esclusivamente industriali**. Il valore limite di immissione assoluta previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991 è di 70 dB (A) sia nel tempo di riferimento diurno che notturno e non si applica il calcolo differenziale tra rumore ambientale e residuo al ricettore.

3.5.10 Piano di risanamento della qualità dell'aria.

Con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è stata recepita la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente; l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto assegna alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla zonizzazione del proprio territorio. La regione Molise, con legge regionale 22 luglio 2011, n. 16 concernente *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico"*, ha attuato il processo di individuazione e zonizzazione delle aree di qualità. L'Arpa Molise ha condotto lo studio per la zonizzazione, la programmazione e la pianificazione del territorio regionale. Non sono stati

individuati agglomerati¹ con definiti dal D.Lgs. 155/10 ma bensì l'individuazione di aree omogenee con caratteristiche oleografiche, di vegetazione, meteorologiche, di urbanizzazione e di carico di emissioni totali confrontabili. I dati relativi al carico emissivo del territorio sono stati ricavati dall'inventario pubblicato da ISPRA riferito all'anno 2005. Per valutare il carico emissivo totale, rappresentativo di tutti gli inquinanti, primari e secondari, e per tutti i macrosettori presenti nell'inventario nazionale, Arpa Molise si è basata su un procedimento della normalizzazione dei valori del singolo inquinante, disaggregato su base comunale, rispetto alla totalità del carico emissivo dell'intera regione, ottenendo una distribuzione rispetto alle 10 aree individuate. Accorpendo, infine, le aree con omogeneità, sono state definite quattro zone regionali. Tra esse, quella di interesse, è la zona denominata “*Pianura (Piana di Bojano – Piana di Venafro)*” - codice zona IT1403. La zona IT1403 è costituita dalle aree 1, 2, 3, 4, 5 ed è caratterizzata da:

- Territori posti ad una quota compresa tra i 220 ed i 450 metri sul livello del mare. I settori di territorio ascrivibili a tale Zona sono contraddistinti da aree pianeggianti con valori di pendenza pressoché nulli, posti in adiacenza a versanti montuosi con pendenze mediamente maggiori dei 30°;
- Situazione meteorologica sfavorevole per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
- Media densità abitativa (Comuni di Isernia, Venafro e Bojano), media concentrazione di attività industriali (Consorzi per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano-Vinchiatturo e Isernia-Venafro) e di traffico autoveicolare (Strade Statali 85 e 17).²

Dai dati di riscontro e dalle valutazioni è emerso che la zona IT1403 ha necessità di un controllo per i seguenti parametri: benzene, PM₁₀, NO₂, O₃.

Alcuni parametri oggetto di rete di monitoraggio delle stazioni fisse hanno evidenziato, per la zona in questione, livelli degli inquinanti che superano la rispettiva soglia di valutazione superiore (PM₁₀, NO₂, O₃), altri valori di inquinanti che sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore (benzene), ed infine valori di inquinanti che sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione (SO₂, CO, NO_x).

Con Delibera di Consiglio regionale Molise nr. 6 del 15/01/2019 è stato approvato il PIANO REGIONALE INTEGRATO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA MOLISE (P.R.I.A.MO.).

¹ Cfr. art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 155/10 “...zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure; 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti;...”

² Dati ricavati dalla presentazione Arpa Molise “Zonizzazione Regione Molise valutazione ed effetti” – ing. Luigi Pierno – 10 giugno 2013.

3.5.11 Piano di tutela della qualità delle acque regionale.

La Giunta regionale del Molise, con delibera n.139, ha adottato il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA). Successivamente, con D.G.R. 599 del 19/12/2016 la stessa Giunta regionale ha modificato il piano a seguito delle osservazioni scaturite dalla procedura di VAS.

Il piano di tutela è stato redatto dalla regione Molise con la collaborazione di Arpa Molise.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, di seguito denominato PTA, rappresenta un Piano di settore del Piano di Distretto Idrografico ed è articolato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Il PTA è lo strumento mediante il quale sono individuati anche gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le azioni volte a garantire il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per singolo bacino idrografico. L'attività conoscitiva propedeutica alla redazione del PTA è soggetta ad aggiornamento continuo da parte dei competenti Uffici o Enti regionali.

Gli obiettivi principali del PTA sono sintetizzabili nell'ambito delle misure e azioni volte alla prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici non inquinati; al risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni; al rispetto del deflusso minimo vitale; al perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3.5.12 Piano nitrati regionale.

L'articolo 92 del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., in recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva Comunitaria 91/676/CE (Direttiva Nitrati), pone in capo alle Regioni l'obbligo, almeno ogni quattro anni, di riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle "Zone Vulnerabili" da nitrati di origine agricola.

Per tali zone vengono predisposti e attuati appositi programmi di azione che, unitamente alle prescrizioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999, hanno la finalità di proteggere le acque dall'inquinamento.

La regione Molise con D.G.R. nr. 361 del 15/07/2015 ha approvato, in via provvisoria, il piano nitrati.

Con la D.G.R. nr. 599 del 19/12/2016 ha approvato, atto di approvazione del PTA, anche il piano nitrati.

L'elaborato tecnico 15 ha la duplice finalità di essere parte integrante del Piano di Tutela delle Acque e di coadiuvare contestualmente le informazioni inerenti le *"Zone Vulnerabili"* e un Programma d'Azione atto alla tutela delle acque della Regione Molise dall'inquinamento da nitrati (Parte A dell'Allegato 7 della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.).

La predisposizione del Piano, oltre a rappresentare un documento conoscitivo e tecnico normativo, costituisce un momento imprescindibile per l'attuazione di politiche agricole coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economico-sociale sanciti dalle normative comunitarie e nazionali di settore.

3.5.13 Piano di gestione dei rifiuti.

I rifiuti, definiti dalla direttiva 2008/98/CE (articolo 3, paragrafo 1) come *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"*, costituiscono potenzialmente un'enorme dilapidazione di risorse sotto forma sia di materiali sia di energia. Inoltre, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti possono avere un forte impatto ambientale. Le discariche ad esempio occupano spazio e possono provocare l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, mentre l'incenerimento può diventare fonte di emissione di inquinanti atmosferici.

Le politiche UE di gestione dei rifiuti mirano pertanto a ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute e a promuovere l'uso efficiente delle risorse nell'UE. L'obiettivo a lungo termine di tali politiche è la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e, allorché la loro produzione è inevitabile, la promozione dei rifiuti come risorsa e il conseguimento di livelli più elevati di riciclaggio e uno smaltimento dei rifiuti sicuro.

Nel rapporto ISPRA 2021³, ultimo dato disponibile, la produzione totale di rifiuti urbani nell'UE-27 ammonta a 224,4 milioni di tonnellate.

La media UE27 si è alzata dal valore di 496 kg/abitante x anno a 502 kg/abitante x anno.

Rispetto al 2017 l'incremento produttivo ammonta all'1,6%.

³ Fonte: "Rapporto rifiuti urbani – Edizione 2021 – rapporto nr. 355/2021".

3.5.14 Piano regionale gestione rifiuti.

Il Consiglio della Regione Molise, con deliberazione del 01/03/2016 e con successiva ripubblicazione del 24/03/2016, ha approvato in via definitiva il nuovo Piano per la gestione dei rifiuti urbani e speciali e per le bonifiche delle aree inquinate.

Gli obiettivi del Piano tendono a garantire un sistema di gestione integrato e sostenibile dei rifiuti urbani e speciali, definendo i principi guida per la prevenzione della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata, per il calcolo dei residui da conferire in discarica e per l'individuazione dei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

La Regione Molise, attraverso il documento di piano ha dato priorità alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti a un appropriato smaltimento e ai processi di recupero di materia e di energia.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato, di seguito solo Piano, indica il ricorso alla raccolta differenziata "*minimale*", per quanto riguarda i rifiuti urbani, con modalità domiciliare circoscritta ai soli centri storici, a valle di un'adeguata dotazione di centri di raccolta e di micro-centri presso i quali implementare le misure di incentivazione economica per il conferimento differenziato.

Il numero, la tipologia e la localizzazione dei centri di raccolta, dipendono da una serie di fattori (quali facilità di fruizione, vincoli urbanistici, rete viaria, densità abitativa, omogeneità dell'area servita), e vanno necessariamente definiti all'atto della pianificazione di dettaglio a livello comunale o provinciale.

Il Piano precisa che i centri di raccolta di grosse dimensioni necessitano di caratteristiche impiantistiche e gestionali che rendono non trascurabili i costi di investimento iniziale e quelli di gestione: devono essere in numero contenuto e localizzati solo in corrispondenza di bacini di utenza rilevanti (per i rifiuti urbani), così che l'entità dei conferimenti ne giustifichi i costi; i micro-centri di raccolta devono essere automatizzati, con accesso e conferimento regolato da identificazione tramite tessera magnetica nonché localizzati in aree sorvegliate o già caratterizzate da sufficiente visibilità, onde evitare atti di vandalismo, usi impropri e conseguenti alti costi di manutenzione. Risultano quindi da preferire aree quali centri commerciali, complessi scolastici ed universitari, grandi condomini, ecc.

Infine il Piano evidenzia che ***“non si considerano avulse dal contesto della gestione integrata le correnti di rifiuti della filiera del riciclo/recupero che siano inerti e combustibili non pericolose. La restante parte, comunque estremamente limitata, va inserita nel contesto del trattamento dei rifiuti speciali pericolosi”***.

Per questa ultima asserzione il Piano indica, esplicitamente, che la gestione dei rifiuti speciali pericolosi non rientra tra le finalità dello stesso piano ovvero *“esulando dal contesto del presente PRGR”*.

La tipologia di scenari di gestione pianificata prevede la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti attraverso:

- impianti di trattamento e selezione delle frazioni secche riciclabili, raccolte in modo differenziato;
- impianti di trattamento anaerobico della frazione organica del rifiuto raccolta in modo differenziato.
- il recupero energetico e di materiali (oltre alla riduzione di massa e volume) della frazione secca residuale in impianti di combustione corredati dalle necessarie apparecchiature di recupero energetico e di trattamento delle emissioni gassose, liquide (se presenti) e solide.


3.6 Inquadramento territoriale.

L'installazione IED di gestione rifiuti, da un punto di vista urbanistico, si trova nell'area censita al catasto fabbricati della provincia di Isernia, comune di Isernia, al foglio 2 particelle nnrr. 236- 237 - 239 - 257 - 260 - 26. L'area di insediamento è compresa nello nel Piano Generale di Fabbricazione del comune di Isernia, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 05/06/2001 e approvato con deliberazione di Consiglio Regionale Molise n.179 del 07/09/2004, quale **zona cave e discarica**.

L'area interessata dall'installazione ha una superficie complessiva pari a 115.400 m² con forma triangolare. Superficie coperta di circa 1.760 m², superficie scoperta pavimentata di circa 4.000 m² e, infine, una superficie scoperta non pavimentata pari a 111.240 m².

L'area di interesse è di tipo boschiva. Si riporta, nella figura che segue, lo stralcio catastale sovrapposto a immagine satellitare. Dalla figura è possibile evincere la conformazione e le particelle interessate dall'installazione.

Figura 3.6.1 – Stralcio planimetria catastale sovrapposto a immagine satellitare.



3.7 Informazione sui corpi ricettori degli scarichi idrici.

Le acque di scarico decadenti dall'installazione sono le acque di prima pioggia, di dilavamento dei piazzali e di seconda pioggia. Le definizioni di queste tipologie di acque di scarico sono contenute nelle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque adottate dalla regione Molise.

Il corpo idrico ricettore dei tre scarichi denominati S2-S3-S4 è il vallone Tufo Colonoco attraverso il reticolo idrografico superficiale del corso d'acqua identificato dal codice **N011.0107.002.11.02** del sistema idrografico regionale.

4. DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE.

Nel presente paragrafo, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida regionali in materia di AIA, sono riportate, a completamento della scheda B, le informazioni sui consumi di materie prime e di acqua, su produzione e consumo di energia, sulle emissioni (aria, acqua, rifiuti, rumore, odori), sulle modalità di stoccaggio di materie prime, intermedi, rifiuti, sul parco serbatoi. Le sezioni compilate della scheda sono state redatte con i dati della serie storica dell'anno 2021, già presentate all'Autorità Competente nella relazione annuale, e per la parte teorica ammissibile la quota alla capacità produttiva. In quest'ultima è presente anche la quota relativa alla nuova configurazione della nuova vasca di scarica.

4.1 Consumo di materie prime.

Il consumo di materie prime dell'installazione è da indentificarsi attraverso tre soli attori. Il misto di cava e le terre e rocce da scavo per la ricopertura e per la sistemazione del franco di cava e la soluzione di idrossido di sodio utilizzato quale reagente per lo scrubber del camino E2.

4.2 Consumo di risorse idriche.

Fino a settembre 2021 la fornitura di acqua ad uso igienico sanitario avveniva a mezzo autobotte. Dal 30 settembre 2021 il comune di Isernia ha fornito l'allaccio idrico con contatore. Da questa data l'utilizzo dell'acqua fornita è a scopo igienico sanitario ed ad uso industriale. Quest'ultima nelle fasi di lavaggio piazzali, bagnatura piazzali, bagnatura biofiltro, umidificazione scarica, ecc.

4.3 Produzione di energia.

Nell'installazione IED di RES vi è installato un gruppo generativo di energia elettrica in capo ad altro gestore denominato ENERGIA ISERNIA S.r.l. Il gruppo generativo termico è alimentato da biogas di scarica. L'energia elettrica prodotta è reimmessa in rete nazionale.

Inoltre, sul tetto dell'opificio industriale dell'impianto di selezione automatica, è presente un impianto fotovoltaico della potenza installata di circa 80 kW. Anche questo impianto è gestito da altra persona giuridica denominata VALERIO ENERGIE S.r.l. La contabilizzazione della produzione di energia del sito dell'installazione non sarà contabilizzata e evidenziata dal gestore RES.

4.4 Consumo di energia.

Il consumo energetico dell'installazione è da una sola fonte ovvero dalla rete elettrica nazionale. Una cabina di trasformazione eroga corrente a bassa tensione (400 V), trifase, per tutti i consumi elettrici di illuminazione e forza motrice dell'installazione.

Il consumo elettrico specifico, per l'anno fdi gestione tipica del 2021, è stato calcolato dal rapporto dell'energia consumata a consuntivo pari a 1.817.175 kWh e il quantitativo di rifiuti conferiti nell'installazione pari a 144.0009,53 Mg/anno. Mentre, per il calcolo del valore alla capacità produttiva, il valore del consumo è stato stimato in 2.500.000 kWh e il quantitativo dei rifiuti in gestione pari a 193.750 Mg/anno.

Il consumo specifico, dunque, si attesta nell'intorno del valore di circa 12 kWh/Mg di rifiuto gestito.

4.5 Combustibile utilizzato.

Nell'installazione, per i mezzi di opera e per alcune macchine, è utilizzato il gasolio per autotrazione. E' presente un distributore mobile con pistola erogatrice. La densità considerata, secondo le schede di sicurezza dei produttori, è pari a 875 kg/m³. Nell'anno di riferimento 2021 il consumo di gasolio è stato pari a 103.461,88 l ovvero pari a 90,53 Mg.

4.6 Fonti di emissione di tipo convogliato.

Nell'intera installazione le fonti di emissioni di tipo convogliato sono quelle decadenti dagli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e dalla torcia di emergenza del biogas. Di seguito si riporta lo stralcio della tabella B.6 della **SCHEDA B**.

Tabella 4.6.1 – Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato.

B.6 - Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato													
Numero totale camini: 3													
Sigla camino	Georeferenziazione (specificando tipo di coordinate)	Posizione amministrativa	Altezza dal suolo (m)	Sezione camino (m²)	Unità di provenienza	Tecniche di abbattimento applicate all'unità			Ulteriori tecniche a valle applicate a eventuale camino comune			Sistema in monitoraggio in continuo	
						Tecniche elencate nelle BAT Conclusions o BRefs	Eventuali ulteriori tecniche equivalenti (descrizione)		Tecniche elencate nelle BAT Conclusions o BRefs	Eventuali ulteriori tecniche equivalenti (descrizione)		SI (indicare parametri e inquinanti monitorati in continuo)	NO
						n. BAT / Rif. Bref	Descrizione		n. BAT / Rif. Bref	Descrizione			
E1	41.66915 N, 14.21545 E	AUTORIZZATO	2,5	210	TMB/Compostaggio	34.b) WT	Biofiltro	nessuna					NO
E2	41.66897 N, 14.21551 E		15,65	1,33	Impianto selezione automatica, cernita e riduzione volumetrica	25.c) WT 31.d) WT	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	nessuna					NO
E3	41.66625 N 14.21334 E		10	1,327	Unità di emergenza per combustione biogas di discarica	-	-	nessuna					NO

4.7 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato.

Per ciò che attengono alle fonti emissive di tipo non convogliato e decadenti dal corpo di discarica e dall'intera installazione, ai fini della compilazione della tabella B.8.1 della scheda B sono stati presi a riferimento i dati analitici dei monitoraggi effettuati nel corso **dell'anno di riferimento 2021**. Non sono stati presi a riferimento le emissioni al suolo e sottosuolo del corpo di discarica in quanto non rappresentativi delle emissioni in atmosfera ma per le emissioni al suolo. I parametri analitici presi in considerazione sono solo quelli che sono stati rilevati strumentalmente. Non sono stati presi a riferimento i parametri analitici sotto il limite di quantificazione.

I punti di campionamento assunti, per la parte storica, sono riportati nella figura che segue.

Tabella 4.7.1 – Punti di campionamento emissioni diffuse corpo di discarica.



4.8 Scarichi idrici di acque reflue.

Per la compilazione delle **tabelle B 9.1** e successive della **SCHEDA B** sono stati utilizzati i dati dei controlli periodici delle acque reflue industriali recapitanti su corpo idrico superficiali. Nella sezione non è stato possibile calcolare il flusso di massa dei singoli inquinati poiché manca la registrazione delle portate.

È da rilevare che gli scarichi S2, S3 ed S4 sono relativi alle sole acque reflue di prima pioggia decadenti da superfici impermeabilizzate e dotate, ognuna di adeguati sistemi di accumulo e pretrattamento ad eccezione dello scarico S2 che risulta avere un impianto di pretrattamento continuo secondo quanto prescritto dall'AIA vigente.

4.9 Rifiuti in ingresso all'installazione.

Nell'anno di **riferimento 2021**, parte storica, i rifiuti in ingresso all'intera installazione sono riportati nella tabella che segue e suddivisi per impianto.

4.9.1 Rifiuti in ingresso all'impianto di discarica – parte storica.

Tabella 4.9.1 – Rifiuti conferiti nell'impianto di discarica anno 2021.

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
19 05 03	compost fuori specifica	3.106.440
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	72.828.990
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	70.800
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	1.180
TOTALE		76.007.410

4.9.2 Rifiuti in ingresso all'impianto di selezione TMB – parte storica.

Tabella 4.9.2 – Rifiuti conferiti nell'impianto di selezione TMB anno 2021

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
15 01 02	imballaggi di plastica	353.680
15 01 06	imballaggi in materiali misti	365.620
19 12 04	plastica e gomma	167.980
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	44.379.290
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	15.063.270
TOTALE		60.329.840

4.9.3 Rifiuti in ingresso all'impianto di compostaggio – parte storica.

Tabella 4.9.3 – Rifiuti conferiti nell'impianto di compostaggio anno 2021

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	135.320
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	6.893.010
20 02 01	rifiuti biodegradabili	644.360
TOTALE		7.672.690

Per il conferimento dei rifiuti in fase di capacità produttiva ovvero alla capacità massima teorica autorizzata dall'AIA valgono le stesse suddivisioni già evidenziate nelle tabelle della capacità storica che precedono.

4.9.4 Rifiuti in ingresso all'impianto di discarica – capacità produttiva.

Tabella 4.9.4 – Elenco EER dei rifiuti conferibili nell'impianto di discarica alla capacità produttiva.

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
02 02 04	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	84.500.000
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 05 03	compost fuori specifica	
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 08 01	residui di vagliatura	
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
19 12 04	plastica e gomma	
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
20 01 01	carta e cartone	
20 01 02	vetro	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 10	abbigliamento	
20 01 11	prodotti tessili	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 39	plastica	
20 01 40	metallo	
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	
TOTALE		84.500.000

Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti in ingresso direttamente all'impianto di discarica sono di seguito riportate:

- **R11** – Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10⁴

Limitatamente al codice EER 19 05 03 – Compost fuori specifica. L'utilizzo del compost come materiale di ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica. Per la copertura giornaliera dei rifiuti può essere utilizzata anche la frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta dall'impianto TMB.

- **D1** – Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)⁵

Com'è noto tra i rifiuti in ingresso diretto in discarica, senza preventiva caratterizzazione analitica⁶, vi sono i codici EER della categoria 20 classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani.

Per effetto del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, dal 1° gennaio 2021, l'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stato modificato e ha introdotto una nuova definizione dei rifiuti urbani.

In particolare l'art. 183 definisce come rifiuti urbani anche: *"... 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies"*.

Di seguito si riportano i due allegati citati.

⁴ Operazioni di recupero rifiuti di cui all'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

⁵ Operazioni di smaltimento rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

⁶ Cfr. art. 7-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii.

Tabella 4.9.5 – ALLEGATO L-QUATER - Elenco dei nuovo rifiuti urbani.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
	Rifiuti biodegradabili	20 02 01
	Rifiuti dei mercati	20 03 02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
	Carta e cartone	20 01 01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15 01 02
	Plastica	20 01 39
LEGNO	Imballaggi in legno	15 01 03
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	20 01 38
METALLO	Imballaggi metallici	15 01 04
	Metallo	20 01 40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15 01 05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15 01 06
VETRO	Imballaggi in vetro	15 01 07
	Vetro	20 01 02
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	15 01 09
	Abbigliamento	20 01 10
	Prodotti tessili	20 01 11
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	08 03 18
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	20 03 07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	20 01 28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	20 01 30
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Tabella 4.9.6 – ALLEGATO L-QUINQUIES - Elenco attività che producono rifiuti urbani.

Nr.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante.
8	Alberghi senza ristorante.
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22	Mense, birrerie, hamburgerie.
23	Bar, caffè, pasticceria.
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25	Plurilicenze alimentari e/o miste.
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27	Ipermercati di generi misti.
28	Banchi di mercato generi alimentari.
29	Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. *Attività non* elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Appare evidente che, secondo disposto dall'art. 7-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii, che possono essere conferiti in discarica, senza caratterizzazione analitica, anche i rifiuti urbani della famiglia 20 proveniente da raccolta indifferenziata e differenziata da attività produttive e di servizi elencate nella tabella precedente fermo restando i divieti introdotti, con le tempistiche riportate, dal D.Lgs. 121/2020 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 36/03.

4.9.5 Rifiuti in ingresso all'impianto di selezione TMB – capacità produttiva.

Tabella 4.9.7 – Elenco EER dei rifiuti conferibili nell'impianto di selezione TMB alla capacità produttiva.

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	91.250.000
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 04	imballaggi metallici	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	
15 01 07	imballaggi in vetro	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 02	metalli ferrosi	
19 12 03	metalli non ferrosi	
19 12 04	plastica e gomma	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19 12 08	prodotti tessili	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
20 01 01	carta e cartone	
20 01 02	vetro	
20 01 10	abbigliamento	
20 01 11	prodotti tessili	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 39	plastica	
20 01 40	metallo	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
TOTALE		91.250.000

Le operazioni di recupero dirette previste per il funzionamento della sezione di impianto di recupero rifiuti sono quelle previste nell'allegato C alla parte quarta (art. 183 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.i, più specificatamente nei seguenti punti:

- **R3** Riciclo/recupero di sostanze organiche
- **R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

- **R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11⁷

Propedeutica alle operazioni di recupero dirette di materiale è prevista la messa in riserva nelle aree MR1 ed MR2, rispettivamente all'aperto e al chiuso, per una capacità massima istantanea di 400 Mg suddivisa in 100 Mg per la messa in riserva nell'area MR1 e 300 Mg nell'altra.

La capacità di messa in riserva esprime il valore assoluto e istantaneo del deposito indifferentemente dal conferimento giornaliero. La capacità di recupero della sezione di impianto, espressa come capacità giornaliera o annuale per tutte le operazioni di recupero diverse dall'R13, è indifferente rispetto alla capacità istantanea ovvero sono due vincoli diversi e disgiunti.

La messa in riserva può non essere destinata in via esclusiva alle successive fasi di recupero in loco ma, bensì, può essere utilizzata solo fine a sé stessa per l'invio dei rifiuti in stoccaggio ad altri impianti di recupero autorizzati (cd. trasferimento).

Per messa in riserva si intende l'operazione di recupero indiretto contenute nell'allegato C alla parte quarta (art. 183 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 152/06 e smi e più specificatamente la seguente operazione:

- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

⁷ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

4.9.6 Rifiuti in ingresso all'impianto TMB / compostaggio – capacità produttiva.

Tabella 4.9.8 – Elenco EER dei rifiuti conferibili nell'impianto TMB/compostaggio alla capacità produttiva.

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
02 01 02	scarti di tessuti animali	18.000.000
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
15 01 03	imballaggi in legno	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	

Codice EER	Descrizione EER	Totale kg/anno
19 05 03	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
20 01 01	carta e cartone	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
TOTALE		18.000.000

Le operazioni di recupero dirette previste per il funzionamento della linea di compostaggio/TMB sono quelle previste nell'allegato C alla parte quarta, art. 183 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., più specificatamente nei seguenti punti:

- **R3** Riciclo/recupero di sostanze organiche

Propedeutica alle operazioni di recupero dirette di materiale è prevista la messa in riserva.

Per messa in riserva si intende l'operazione di recupero indiretto contenute nell'allegato C alla parte quarta, art. 183 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e più specificatamente la seguente operazione:

- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Propedeutica alle operazioni di recupero dirette di rifiuti è prevista la messa in riserva nella sola area MR3 per una capacità massima istantanea di 250 Mg.

La capacità di messa in riserva esprime il valore assoluto e istantaneo del deposito indifferentemente dal conferimento giornaliero. La capacità di recupero della sezione di impianto, espressa come capacità giornaliera o annuale per tutte le operazioni di recupero diverse dall'R13, è indifferente rispetto alla capacità istantanea ovvero sono due vincoli diversi e disgiunti.

La messa in riserva può non essere destinata in via esclusiva alle successive fasi di recupero in loco ma, bensì, può essere utilizzata solo fine a sé stessa per l'invio dei rifiuti in stoccaggio ad altri impianti di recupero autorizzati (cd. trasferenza).

Le operazioni di smaltimento previste per il funzionamento della linea di compostaggio (esclusivamente per la produzione della F.O.S.⁸) sono quelle previste nell'allegato B alla parte quarta, art. 183 comma 1, lettera z) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, più specificatamente nei seguenti punti:

- **D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

Non vi è operazione di deposito preliminare per il trattamento dei rifiuti organici decadenti dal ciclo di selezione automatica e inviata alla linea di smaltimento per trattamento aerobico per la produzione della F.O.S.

4.10 Rifiuti prodotti dall'installazione.

Nell'anno di riferimento 2021, ritenuto dal gestore un anno rappresentativo, sono stati prodotti diverse tipologie di rifiuti quasi tutti decadenti direttamente dal ciclo di trattamento a recupero e alcuni, anche pericolosi, dalle manutenzioni impiantistiche o dei mezzi d'opera.

La destinazione finale dei rifiuti prodotti dal ciclo di recupero è quello di recupero di materia, in sub ordine a recupero energetico e, in forma residuale, con lo smaltimento nella stessa sezione di discarica o in altre installazioni terze autorizzate.

Nella **tabella B.11.3** della **SCHEDA B** sono stati accorpate i rifiuti con stesso codice EER (es. 19 12 12) proveniente dalle varie linee di impianto dell'installazione. Sono stati indicati anche i luoghi di deposito temporaneo riportati nella planimetria specifica.

⁸ Consiglio di Stato Sentenza 31 ottobre 2012, n. 5566 "....La Fos è attività di recupero, allorché è reimpiegata in operazioni utili; è attività di smaltimento allorché, in mancanza di richieste di utilizzo, viene conferita in discarica,....".

Per il calcolo della produzione dei rifiuti alla capacità massima produttiva autorizzata si è calcolato un coefficiente moltiplicativo tra il rapporto del quantitativo di rifiuti autorizzato, per esempio in discarica, e quello effettivamente conferito nell'anno 2021. Il coefficiente calcolato è stato posto pari a 1,11 (adimensionale).

Con tale coefficiente si è stimata la produzione annuale, per i soli EER identificati e non potenziali, dei rifiuti alla capacità produttiva.

La lista dei rifiuti prodotti alla capacità produttiva non è esaustiva. Infatti è possibile che vi siano, in anni particolari, produzione di altri rifiuti non elencati nella tabella compilata. Un esempio è dato dal codice EER 15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 costituito, per esempio, dal materiale strutturale del biofiltro o degli anelli di riempimento della torre di lavaggio ad umido (scrubber).

4.11 Aree di stoccaggio rifiuti dell'installazione.

Nella **tabella B.12** della **SCHEDA B** sono state identificate le aree di messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso all'installazione o, se del caso, prodotti dalla stessa. Le aree di messa in riserva sono di tipo coperto o scoperto come evidenziato nella stessa scheda. Le aree sono state georeferenziate prendendo a riferimento le coordinate del punto centrale, circa, delle stesse aree. Le aree autorizzate sono state riportate nell'allegato B22 – planimetria.

4.12 Aree di deposito temporaneo rifiuti dell'installazione.

Nella **tabella B.12.1** sono state identificate le aree di pertinenza dell'installazione e georeferenziate al punto centrale, delle zone di deposito temporaneo nel luogo di produzione dei rifiuti. Le stesse sono state, come descritto precedentemente, riportate nella planimetria allegata. Nella scheda sono state indicate le condizioni di gestione dei depositi temporanei nel regime TEMPORALE o QUANTITATIVO.

4.13 Aree di deposito delle materie prime, prodotti intermedi, EoW.

Nella **tabella B.13** sono state riportate le aree di deposito delle materie prime diverse dai rifiuti, dei combustili e dei materiali tecnici di discarica come il misto di cava e le terre e rocce da scavo per la ricopertura

giornaliera. Anche per questa sezione, come per le precedenti, le aree sono state georeferenziate al punto centrale.

4.14 Parco serbatoi.

Nella **sottotabella B13.1** sono stati riportati i dati e la georeferenziazione dei serbatoi presenti nell'installazione. Alcuni di essi sono utilizzati per il deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione e in particolare per il deposito del percolato di discarica prodotto, appunto dalla discarica, e dall'impianto TMB/compostaggio.

4.15 Rumore.

La **tabella B.14** è stata compilata prendendo a riferimento i dati di misure di clima acustico rilevate nel mese di luglio del corrente anno presso la stessa installazione. Non sono presenti sistemi di abbattimento del rumore per la bonifica acustica.

4.16 Odori.

Non è stata compilata la parte della scheda B relativa alla problematica odori in quanto **l'installazione non ha riscontrato, nel corso della propria attività, criticità documentate o reclami scritti tali da dover redigere un piano di gestione degli odori.**

5. DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE.

5.1 Modifiche da autorizzare all'installazione.

5.1.1 Inserimento nuovo EER nella sezione di selezione TMB.

Il gestore richiede l'inserimento dell'EER 20 03 03 residui della pulizia stradale per i rifiuti da spazzamento stradale. Il rifiuto da stradale è un rifiuto indifferenziato la cui composizione merceologica è estremamente variabile a seconda del periodo dell'anno e dell'ambito territoriale nel quale vengono effettuati i servizi di pulizia e raccolta.

In particolare nel periodo autunnale e invernale il materiale raccolto dalle spazzatrici stradali risulta particolarmente di natura organico costituito da fogliame, terriccio e simili mentre in estate la composizione merceologica cambia a favore di plastiche, carta e cartone e da graniglia di asfalto.

5.1.1 Trattamento biologico del sottovaglio e del CSS e inserimento nuovo EER.

I rifiuti decadenti dal sottovaglio dalla sezione di selezione e cernita dell'installazione, o da altri conferitori esterni, e caratterizzati dal codice EER 19 12 12 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, possono essere ricchi di materiale organico fermentescibile.

Il gestore chiede espressa autorizzazione per poter effettuare la biostabilizzazione, nella sezione di impianto di compostaggio/TMB, per tale matrice e tipologia di rifiuto.

Pertanto richiede l'inserimento nell'elenco dei rifiuti ammissibili dell'impianto di biostabilizzazione/compostaggio, il succitato codice EER.

È da evidenziarsi che tale codice è comunque presente all'interno dei codici già autorizzati conferibili nella sezione di selezione e cernita dello stesso impianto TMB.

Il CSS, il combustibile da rifiuto, prodotto dalla sezione di selezione, cernita e riduzione volumetrica dell'installazione, è destinato ad essere valorizzato in impianti dedicati o meno ai fini dell'incenerimento o co-incenerimento per la produzione di energia in accordo con quanto previsto dalla gerarchia dei rifiuti previsti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla normativa quadro dell'economia circolare della UE.

Il CSS prodotto, per esempio, nei mesi invernali risulta avere un alto contenuto di umidità che potrebbe, in qualche modo, risultare critico per la successiva fase di valorizzazione energetica. Il gestore richiede espressa autorizzazione per poter inviare alla sezione di biostabilizzazione, il CSS contraddistinto dal codice EER 19 12 10 al fine di ridurre il contenuto di umidità.

Il rifiuto prodotto dalla manutenzione periodica del biofiltro, come riportato nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, è costituito da supporti in legno naturale. Periodicamente i corpi di riempimento in legno sono sostituiti, dal gestore, con omologhi nuovi. I supporti rimossi sono classificati con il codice EER 15 02 03. Tale rifiuto è caratterizzato da legno non contaminato da sostanze tossiche e che risulta essere funzionale ai fini del compostaggio ovvero la matrice del rifiuto è ascrivibile a operazioni di compostaggio.

Il gestore richiede la possibilità dell'inserimento del corpo di riempimento esausto del biofiltro e identificato dallo stesso con il codice EER 15 02 03, all'interno dei rifiuti trattabili e conferimento nella linea compostaggio TMB.

5.1.2 Modifica dinamica della griglia del vaglio rotante dell'impianto di selezione.

Il gestore richiede la possibilità di utilizzare griglie con fori di diverso diametro, da 30 mm a 80 mm., per il vaglio rotante nella sezione di selezione/TMB, al fine di ottimizzare i processi di recupero delle varie frazioni aumentando il rendimento di separazione della frazione organica residua in funzione della variabilità della composizione merceologica dei rifiuti in ingresso alla sezione impiantistica.

5.1.3 Utilizzo degli pneumatici.

Gli pneumatici usati e non recuperabili in altro modo sono normalmente utilizzati come materiale tecnico di ingegneria nelle discariche. La previsione normativa dell'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., infatti, vieta lo smaltimento in discarica degli pneumatici usati: *"...esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria.."*. Di norma tali manufatti sono utilizzati per la stesura dei teli di protezione e per la stabilizzazione di quest'ultimi. Il gestore, in accordo con quanto previsto dalla BAT 22⁹ del documento sulla

⁹ Efficienza nell'uso dei materiali BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.

Ed. 1 Rev. 1 21/11/2022	ELABORATO TECNICO 2 SINTESI NON TECNICA Procedimento di riesame AIA – Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	
-------------------------------	--	---

conclusione delle BAT WT, intende recuperare, attraverso l'operazione di recupero rifiuti R3 già autorizzata all'installazione, una parte limitata degli pneumatici al solo fine di utilizzo come materiale di ingegneria.

Il quantitativo annuo massimo è stimato in 30 Mg. Una volta terminato l'utilizzo gli pneumatici torneranno ad essere classificati rifiuti per essere reimmessi in un circuito di recupero effettivo ed oggettivo. È esclusa, successivamente all'utilizzo quale materia di ingegneria, lo smaltimento nella stessa discarica.

Questa operazione di recupero è considerata del tipo: "caso per caso" da autorizzare in quanto non è attualmente presente fonti normative europee ed italiane ad eccezione dei casi di EoW di cui al D.M. 31 marzo 2020, n. 78¹⁰.

¹⁰ Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

	Installazione di gestione rifiuti – Località Tufo Colonoco, snc – ISERNIA (IS)	Pag. 44 a 51
--	--	--------------

6. APPLICAZIONE DELLE BAT E EFFETTI AMBIENTALI.

6.1 Premessa direttive IPPC e IED.

IPPC è l'acronimo di “*Integrated Pollution Prevention and Control*” ovvero controllo e prevenzione integrata dell'inquinamento: questo concetto è stato introdotto per la prima volta con la direttiva 96/61/CE (conosciuta come direttiva IPPC).

La direttiva IPPC prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti.

L'Italia ha recepito, inizialmente, questa direttiva con il D.Lgs. 372/99 che ha introdotto nell'ordinamento nazionale l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente agli impianti industriali esistenti. In seguito il decreto viene parzialmente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che estende il campo di applicazione dell'AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti.

Parziali modifiche al D.Lgs. 59/2005 sono state poi introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e in seguito dal D.Lgs. 4/2008.

Infine, il D.Lgs 59/05 è stato inglobato dal D.Lgs. 128/2010 nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 (GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 27) recepimento della Direttiva Europea 2010/75/EU (direttiva IED), che modifica la normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché sostituisce il D.Lgs. 133/2005 (impianti incenerimento e co-incenerimento) e apporta variazioni al D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne i grandi impianti di combustione ed emissioni di COV (Composti Organici Volatili).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale promuove la progressiva adozione delle migliori tecniche disponibili (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce BAT - Best Available Technique o MTD - Migliori tecniche disponibili) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali.

La prima definizione di BAT o MTD è stata individuata nella direttiva 96/61/CE (“Direttiva IPPC”). Essa ha definito le “migliori tecniche disponibili” come:

"la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso".

A tale scopo occorre tenere presente le seguenti definizioni:

- *"tecniche"*, si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- *"migliori"*, qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- *"disponibili"*, qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli.

Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.

Il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto nuovi concetti che sono:

- l'estensione del campo di applicazione per le attività IED;
- l'emanazione delle *"BAT conclusion"* (documenti di riferimento - Decisioni EU che fissano le nuove condizioni di esercizi e i relativi valori limite);
- la frequenza delle ispezioni ambientali regolata sulla valutazione del rischio ambientale;
- l'introduzione di sanzioni amministrative e penali differenziate in base alle diverse tipologie di violazione.
- il superamento del concetto di rinnovo a favore di quello di *"riesame con valenza di rinnovo"* che è disposto dalla Autorità Competente.

I concetti chiave riguardano:

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;

- il superamento dell’approccio command and control con il coinvolgimento del gestore dell’impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell’azienda che copra tutta la validità dell’Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

I concetti chiave riguardano:

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell’inquinamento da un comparto all’altro;
- il superamento dell’approccio “*command and control*” con il coinvolgimento del gestore dell’impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell’azienda che copra tutta la validità dell’Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

Le BAT dunque, sono le tecniche operative finalizzate alla riduzione dei livelli emissivi e degli impatti già disponibili a livello industriale e considerate maggiormente efficienti, sostenibili ed avanzate. Esse sono definite, su base europea, dall’IPPC Bureau di Siviglia e raccolte in specifici documenti tra cui le conclusioni sulle BAT (BAT CONCLUSIONS) che contengono la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità nonché i livelli di emissione e consumo associate alle stesse BAT (BAT-AEL).

Gli impianti assoggettati ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) mutuano dalle BAT il principale riferimento tecnico per la definizione delle condizioni autorizzative e rilevano sia in fase di rilascio o di modifica dell’autorizzazione AIA che di riesame della stessa. Le varie attività IPPC sono regolamentate da una o più conclusioni sulle BAT.

L’art. 29-*sexies* D.Lgs. n. 152/2006 chiarisce che l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, nel definire i valori limite emissivi e le condizioni autorizzative, deve garantire, salvo limitati e circoscritti casi di motivata deroga, livelli di protezione dell’ambiente non inferiori a quelli definiti nelle BAT.

L'art. 29-octies D.Lgs. n. 152/2006 dispone che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT, anche in assenza di intercorse modifiche impiantistiche o nuovi procedimenti autorizzativi, debba essere disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata; lo stesso articolo prevede che l'autorizzazione vada riesaminata laddove le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni.

Le BAT c di settore, rilevabile alle attività AIA 5.3.b) sono rinvenibili nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per quanto concerne, invece, gli impianti di discarica si considerano adottate¹¹ le migliori tecniche disponibili, ai fini AIA, se l'impianto di discarica soddisfa le condizioni imposte dal D.Lgs. 36/03 così modificato e integrato dal D.Lgs. 121/2020.

¹¹ Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – “..Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.”. D.Lgs. 46/2014 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

6.2 Applicazione delle BATc WT per le attività 5.3.b).

In accordo con le definizioni di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si prenderanno in considerazione le seguenti BATc e BAT AeL, specifiche oltre che a quelle generiche, per i settori:

- 1) **trattamento dei rifiuti con potere calorifico** – trattamento dei rifiuti di legname, oli usati, rifiuti plastici, solventi esausti ecc., per ottenere un combustibile o consentire un migliore recupero del loro potere calorifico;
- 2) **trattamento meccanico dei rifiuti** – operazioni di selezione, cernita, deferrizzazione, riduzione volumetrica.
- 3) **trattamento biologico dei rifiuti** – operazione di compostaggio dei rifiuti solidi fermentescibili o biostabilizzazione per la produzione della FOS.
- 4) **trattamento aerobico dei rifiuti** – in aggiunta al trattamento biologico.
- 5) **trattamento meccanico biologico dei rifiuti** – in aggiunta al trattamento biologico.

Non sono prese in considerazioni le conclusioni sulle BAT di altri settori specifici non pertinenti alle attività dell'installazione come le conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti liquidi, il trattamento dei RAEE o il trattamento in frantumatori metallici, ecc.

6.3 Adeguamento discarica.

Con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 l'Italia ha dato attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti introdotto dal cosiddetto pacchetto dell'economia circolare. Il Decreto è entrato in vigore il 29 settembre 2020 modificando e integrando il D.Lgs. 36/03.

Il Decreto è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della Legge 4 ottobre 2019, 117 (Legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della suddetta Direttiva.

Tali principi e criteri direttivi, sulla base della Relazione tecnico finanziaria che accompagna l'atto in esame, perseguono un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della Direttiva europea e prevedono un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento dei criteri di apertura e di

chiusura al progresso tecnologico, la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva.

Il Decreto 121 si compone di tre articoli e otto allegati, opera, quindi, una profonda riforma della disciplina in materia di conferimento di rifiuti in discarica, apportando numerose modifiche al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 che ingloba, adesso, anche i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica prima contenuti nel D.M. 27/09/2010. Ingloba, infine, le Linee guida ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Il Decreto, come già accennato in precedenza, attua una delle quattro Direttive facenti parte del cosiddetto *“pacchetto sull’economia circolare”*, basato su una migliore attuazione della gerarchia dei rifiuti mediante la riduzione progressiva dei conferimenti in discarica e la valorizzazione della prevenzione a monte dei rifiuti nonché delle operazioni di riciclaggio e il recupero.

Il Decreto finalizza: *“una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare...”*. Inoltre, secondo quanto disposto dal novellato art. 5 del D.Lgs. 36/03 secondo il nuovo comma 4-bis: *“... A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis...”*.

È altresì stabilito che le Regioni dovranno modificare tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che prima del 2030 i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.

Parallelamente, il successivo art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica) del D.Lgs. 36/2003 è stato modificato vietando lo smaltimento in discarica dei *“rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo”*, senza fare riferimento alla cadenza temporale del 2030 e al futuro Decreto ministeriale che dovrà indicare l’elenco non esaustivo di detti rifiuti.

Sono state modificate le definizioni di “percolato”¹² e di “eluato”¹³) nonché di “rifiuti biodegradabili”¹⁴.

Sono indicati una serie di rifiuti che non possono essere comunque smaltiti in discarica tra cui rifiuti allo stato liquido, rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB), ecc-

Viene inserito un articolo riguardante la “caratterizzazione di base” come attività prodromica all’ammissibilità dei rifiuti in discarica, da effettuarsi prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato, nonché la sottoposizione, dopo tale caratterizzazione, ad una “verifica di conformità” al fine di stabilire se possiedano le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità. Tale attività è in capo al gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione. Il gestore inoltre dovrà utilizzare una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione, facendo riferimento ai metodi indicati nell’Allegato 6 e con obbligo di conservazione dei dati per almeno 5 anni.

Proprio riguardo ai criteri di ammissibilità, il decreto legislativo, all’art. 7, comma 4, stabilisce che: *“Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6”*

Vengono determinate le regole per lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti e per i rifiuti non pericolosi.

Viene prevista la possibilità per le autorità territoriali di autorizzare, anche per settori confinati, determinate sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e vengono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in depositi sotterranei.

¹² qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa.

¹³ la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio.

¹⁴ qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995